

**CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PATROCINIO IN FAVORE DEGLI ENTI STRUMENTALI AI SENSI
DELL'ART.11, COMMA 8 BIS, D.L. 8 APRILE 2013, N.35 E DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA.**

Art. 1.

(Oggetto)

1. L'attività di patrocinio e difesa in giudizio di cui all'art. 11, comma 8 bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha ad oggetto i giudizi nei quali l'Ente sia parte innanzi agli organi di giurisdizione civile, penale e amministrativa di ogni ordine e grado, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ragioni di conflitto con gli interessi della Regione, da evidenziarsi con nota scritta da parte della Direzione regionale competente per materia, condivisa dalla Presidenza della Giunta regionale.
2. Le parti monitoreranno congiuntamente le attività svolte nei sei mesi della fase di prima applicazione del patrocinio e difesa dell'ente da parte dell'avvocatura regionale, al fine della valutazione da parte dell'Avvocato Capo della proposizione di eventuali modifiche ed integrazioni della presente convenzione.

Art.2

(Modalità di conferimento dell'incarico)

1. L'attività di patrocinio è subordinata, per ciascun giudizio o fase di esso, ad espressa richiesta dell'Ente interessato.
2. Per le liti attive il rappresentante legale dell'Ente provvede ad inoltrare, con tempestività, all'Avvocatura della Regione circoscriziona richiesta di parere in ordine alla proposizione dell'azione ovvero dell'impugnazione, debitamente protocollata e sottoscritta.
3. Per le liti passive l'Ente, qualora intenda avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale, congiuntamente alla richiesta, trasmette con immediatezza l'atto introduttivo del giudizio all'Avvocatura medesima che provvederà a richiedere all'ufficio regionale competente la sussistenza di eventuali ragioni di conflitto con gli interessi della Regione.
4. Ai fini della instaurazione delle liti ovvero della resistenza in giudizio, l'Ente trasmette all'Avvocatura, entro i tempi tecnici necessari a consentire l'utile difesa dei suoi interessi in giudizio, dettagliata relazione istruttoria sulla vicenda oggetto della lite e la documentazione necessaria alla tutela degli interessi medesimi, in quadruplica copia come richiesto ai fini del deposito in giudizio.
5. L'Avvocatura regionale accetta la richiesta di patrocinio compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e di ufficio, dandone tempestiva comunicazione.
6. L'Avvocatura comunica all'Ente l'esito di ciascuna fase e/o grado di giudizio.

Art.3

(Spese di giudizio)

1. Sono a carico dell'Ente le sole spese di giudizio (contributi unificati, spese di notifica, etc...), con esclusione di obbligo di corresponsione degli onorari e competenze professionali nell'ipotesi di liti con spese compensate.
2. Le spese di cui al comma 1, nonché le spese generali, forfetariamente determinate in euro 150,00, dovranno essere corrisposte anticipatamente, all'atto della richiesta di patrocinio per ogni singolo giudizio.
3. L'ente di obbliga a trasferire all'Avvocatura regionale le somme eventualmente liquidate dal giudice a carico della controparte soccombente.

Art.4

(Attività consultiva)

1. L'attività di consulenza legale consiste nella formulazione di pareri legali in ordine a quesiti concernenti l'applicazione di leggi o di regolamenti ovvero la legittimità di schemi negoziali interessanti l'Ente.

Art.5

(Condizioni e modalità di conferimento di incarico di consulenza)

1. Ciascuna richiesta di parere rivolta all'Avvocatura della Regione deve essere formulata per iscritto, debitamente protocollata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente ovvero dal soggetto da questi di volta in volta delegato per ragioni di competenza e deve essere indirizzata anche all'ufficio regionale competente per materia, ai fini della valutazione di cui al successivo comma.
2. Nei casi in cui ricorrano ragioni di conflitto con gli interessi della Regione, opportunamente evidenziati con nota scritta dall'ufficio regionale competente per materia, condivisa dalla Presidenza della Giunta regionale, ovvero la richiesta di parere esuli dalle tipologie individuate al precedente articolo 2, sostanziandosi in un'inammissibile attività istruttoria ovvero di controllo su atti amministrativi adottati o da adottare, come tali rientranti nell'esclusiva sfera di competenza discrezionale e responsabilità degli organi e degli uffici dell'Ente, la richiesta di parere sarà declinata.